



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI POGGIO MIRTETO

SEZIONE 1

Si comunica a:

**DOMICILIATO C/O GLOBOCONSULTORI
ONLUS
15121 ALESSANDRIA**

**UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
DI ROMA IN PERSONA DEL PREFETTO
P.T.
VIA IV NOVEMBRE, 119/A
187 ROMA
RM**

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **137/2018** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L.689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **DI SILVESTRO ANTONIO**

Depositata Sentenza Numero: **168/2018** in data : **22/06/2018**

Parti nel procedimento

Poggio Mirteto 22/06/2018

IL CANCELLIERE

ORIGINALE



Sent. n. 168/2018

R.G.C. 137/2018

Cron. n. 687/2018

Giudice di Pace di Poggio Mirteto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Poggio Mirteto, Avv. Antonio Di Silvestro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 137 del Ruolo Generale Contenzioso Civile dell'anno 2018 vertente

tra

- OPPONENTE -

contro

U.T.G. DI ROMA IN PERSONA DEL PREFETTO P.T.

- OPPOSTA -

avente ad oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa.

CONCLUSIONI delle PARTI

per l'opponente: come in atti

per l'opposta: come in atti

MOTIVAZIONE

La _____ proponeva opposizione avverso il verbale n. SCV0005508818 elevato dal Centro Nazionale Accertamento Infrazioni in data 25.09.2018 per la violazione dell'art. 142 comma 9 C.d.S. poiché superava di oltre 40 Km/h e non oltre 60 Km/h la velocità consentita nel tratto di strada interessato.

A sostegno dell'opposizione il ricorrente deduceva la mancata taratura delle apparecchiature di rilevamento.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Come noto, con la sentenza n. 113 del 18 giugno 2015, la Corte Costituzionale è intervenuta sulla annosa questione della taratura degli strumenti di rilevamento della velocità dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, c. 6, del C.d.S. (D.Lgs. n. 285/1992), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

Secondo la Corte Costituzionale, difatti, *"Qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute a invecchiamento delle proprie componenti e a eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. Si tratta di una tendenza disfunzionale naturale direttamente proporzionata all'elemento temporale. L'esonero da verifiche periodiche, o successive a eventi di manutenzione, appare per i suddetti motivi intrinsecamente irragionevole. L'art. 45, comma 6, del D. Lgs. N. 285 del 1992 – come interpretato dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione – deve essere dichiarato incostituzionale in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella*

parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura".

Ciò stante, posto che le sentenze della Corte Costituzionale hanno efficacia immediata dal giorno della loro stessa pubblicazione, compete sin da ora al giudice di verificare se l'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della velocità sia stata o meno sottoposta a regolari controlli e alla procedura di taratura con la conseguenza che, in caso di accertamento negativo, l'atto impugnato dovrà essere annullato. Difatti, tali apparecchiature svolgono un accertamento irripetibile, talvolta fonte di gravi conseguenze per chi vi è sottoposto, e la mera omologazione non può quindi essere, di per sé, fonte di assoluta certezza del buon funzionamento. La stessa Corte di Cassazione ha, da ultimo, avuto modo di affermare che *"Tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento (...). In particolare, le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità devono essere sottoposte a periodica verifica di funzionalità e taratura, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 113 del 18 Giugno 2015"* (Cass. n. 14543/16).

Tornando al caso che ci occupa, compulsando il verbale impugnato, si evince che nella descrizione dell'infrazione viene solamente indicato che il sistema di misura della velocità SICVE è omologato con decreto N. 3999 del 24/12/2004. Nulla è specificato circa le verifiche di funzionalità delle apparecchiature di rilevamento.

Sulla scorta di tutto quanto sopra considerato, il verbale oggetto di impugnativa deve essere annullato perché ingiusto. In considerazione del mutamento di indirizzo

giurisprudenziale a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale si ritiene equo compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

il Giudice di Pace di Poggio Mirteto, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso presentato dalla _____ : ed annulla il verbale n. SCV0005508818 elevato dal Centro Nazionale Accertamento Infrazioni in data 25.09.2018.

Compensa integralmente le spese di giudizio.

Così deciso in Poggio Mirteto il 14 giugno 2018.

Il Giudice di Pace
(Dr. Antonio Di Silvestro)



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI POGGIO MIRTETO

Depositato in Cancelleria il 22 GIU. 2018



FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Raffaella Borgioni

Raffaella Borgioni